

# Regolamento per la verifica del contenuto di riciclato/sottoprodotto e della rintracciabilità di materiali e manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti plastici - Certificazione a marchio plastica seconda vita e plastica seconda vita - sottoprodotto (Schemi di proprietà IPPR)

## INTRODUZIONE E SCOPO

SGS ICS Italia S.r.l. (di seguito anche solo "SGS ICS Italia"), appartenente al Gruppo SGS, opera come organismo di certificazione di sistemi di gestione (nel seguito anche solo "sistemi") con riferimento a norme internazionalmente riconosciute.

Il Gruppo SGS è presente in più Paesi con Organismi di certificazione accreditati. Gli accreditamenti riconosciuti agli Organismi del Gruppo SGS con i relativi settori sono disponibili su richiesta.

I servizi SGS ICS Italia sono erogati nel rispetto delle condizioni generali per i servizi di certificazione (vedi Parte 2).

In particolare, nell'ambito della certificazione di prodotto (volontaria) SGS ICS Italia offre il servizio di **Verifica per il rilascio della certificazione Plastica Seconda Vita (di seguito PSV) e Plastica Seconda Vita - Sottoprodotto**. IPPR, Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, proprietario del marchio Plastica Seconda Vita ha creato il marchio PSV con l'intento di valorizzare la qualità della plastica da riciclo e garantire la rintracciabilità dei materiali riciclati. Lo schema di certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita - Sottoprodotto, requisiti tecnici e uso del logo PSV sono disciplinati all'interno dei seguenti Regolamenti:

- Regolamento certificazione e mantenimento della certificazione (ultima revisione)
- Regolamento uso del marchio di certificazione di prodotto (ultima revisione)

che devono considerarsi parte integrante del presente regolamento.

Il servizio di certificazione Plastica Seconda Vita attesta la rintracciabilità e il contenuto di riciclato e/o sottoprodotto in materiali e manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti e degli scarti plastici (provenienti sia da raccolta differenziata che da circuiti pre-consumo). Il certificato di conformità, a seguito di esito positivo della visita, ha validità tre anni, con attività di sorveglianza periodica. All'ottenimento della certificazione PSV o PSV-Sottoprodotto, l'azienda può utilizzare il relativo marchio con dicitura permanente in funzione della tipologia e della composizione del materiale/manufatto:

- **PSV da Raccolta Differenziata:** certificazione del contenuto di riciclato e della rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti ottenuti utilizzando polimeri derivati dai rifiuti della raccolta differenziata o di altri circuiti post-consumo in percentuali dal 30 al 100%
- **PSV da Scarto Industriale:** certificazione del contenuto di riciclato e della rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti contenenti polimeri ottenuti da rifiuti di origine industriale in percentuali dal 30 al 100%.
- **PSV MixEco:** certificazione del contenuto di riciclato e della rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti ottenuti utilizzando polimeri derivati da rifiuti di origine industriale o provenienti da raccolta differenziata, che non rientrino nelle casistiche definite dalla Circolare 4 agosto 2004 (in attuazione del DM 203/2003) ma che contengano materie plastiche da riciclo con una percentuale minima del 5%. Nel caso in cui tale limite minimo non possa essere raggiunto per documentato limite tecnologico o per previsione di leggi, regolamenti e norme tecniche cogenti, è possibile certificare un contenuto minimo diverso.
- **PSV Food:** certificazione del contenuto di riciclato e della rintracciabilità di materiali e manufatti destinati al contatto con alimenti. Tale marchio si applica a materie plastiche pre-consumo e/o post-consumo realizzate con tali materiali o che siano utilizzate dietro una barriera funzionale. Il contenuto minimo di riciclato non deve essere inferiore al 5%.
- **PSV Bag:** certificazione del contenuto di riciclato e della rintracciabilità delle borse riutilizzabili. La percentuale di contenuto di riciclato non deve essere inferiore al 35% per le borse destinate alla distribuzione alimentare, al 15% per le borse destinate alla distribuzione non alimentare.
- **PSV Sottoprodotto:** certificazione materiali plastici gestiti come sottoprodotti (ossia residui, sfridi e scarti industriali plastici pre-consumo derivanti sia dalla produzione, sia dalla trasformazione dei polimeri, effettivamente utilizzati nel corso del medesimo o di un successivo processo di lavorazione delle materie plastiche da parte di terzi, senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, poiché già rispondenti ai

requisiti merceologici del settore, per ulteriori attività di produzione/trasformazione delle materie plastiche) e/o materiali e/o semilavorati e/o manufatti realizzati con sottoprodotti.

## DEFINIZIONI

**Azienda:** persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e interrelazioni per conseguire i propri obiettivi

L'azienda può ottenere la certificazione a marchio PSV o PSV-Sottoprodotto previo soddisfacimento delle normative cogenti applicabili e a seguito dell'attuazione di un sistema organizzativo che fornisca evidenza dell'applicazione dei requisiti previsti dal Regolamento per la Certificazione e per il Mantenimento della Certificazione Plastica Seconda Vita e Plastica Seconda Vita - Sottoprodotto (IPPR).

## PARTE 1

### CONDIZIONI TECNICHE PER SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

#### 1.1 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1.1 Il regolamento disciplina i servizi di certificazione e l'Azienda si impegna contrattualmente ad osservare le prescrizioni ivi fissate. Il regolamento viene applicato con indipendenza e imparzialità nei confronti di tutte le Organizzazioni che chiedono o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di certificazione di SGS ICS Italia.

1.1.2 Le Organizzazioni si impegnano di conseguenza a rendere disponibili i documenti richiesti (relazione tecnica), a collaborare durante tutte le attività di verifica garantendo l'accesso a tutte le aree, alle informazioni e al personale, a designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti del gruppo di audit e far osservare il ruolo di osservatore a consulenti dell'Azienda che assistono alla visita.

#### 1.2 SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.2.1 Le presenti condizioni tecniche si

applicano alle attività di certificazione/verifica specificate al punto 2.3.1 h) delle Condizioni Generali che seguono (vedi Parte 2).

Le condizioni tecniche recepiscono le prescrizioni relative all'accreditamento degli Organismi di Certificazione.

1.2.2 L'organigramma riportante la struttura organizzativa coinvolta nelle attività di certificazione e la documentazione connessa sono disponibili su richiesta.

I servizi di certificazione/verifica sono forniti da personale diretto di SGS ICS Italia o, a sua discrezione, da personale di Affiliate del Gruppo SGS (generalmente per attività da svolgere all'estero) o da altre risorse esterne secondo requisiti concordati. In ogni caso SGS ICS Italia mantiene comunque la completa responsabilità del rilascio, mantenimento, sospensione, annullamento della certificazione.

### 1.3 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

1.3.1 SGS ICS Italia assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di verifica, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria struttura organizzativa, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Certificazione del personale o di Organismi di Accreditamento o autorizzazione scritta da parte dell'Azienda interessata.

Il nome del cliente, la località, lo scopo dell'attestato di verifica e i contatti di riferimento possono essere registrati e mantenuti da SGS in aree dedicate.

1.3.2 SGS ICS Italia tratterà i Dati Personali dell'Azienda, intesi come quelli sia dei legali rappresentanti che dei dipendenti dell'Azienda stessa, in qualità di Titolare autonomo e nel rispetto delle previsioni della SGS Data Privacy Policy (<https://www.sgs.com/en-it/-/media/sgscorp/documents/corporate/technical-documents/privacy-policy/sgs-data-privacy-policy-italian.cdn.en-IT.pdf>) e in conformità all'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali di SGS (<https://www.sgs.com/it-it/-/media/sgscorp/documents/corporate/technical-documents/privacy-policy/privacy-information-notice-customers-it.cdn.it-IT.pdf>).

### 1.4 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE/VERIFICA

1.4.1 Una volta ricevuti i dati completi dell'Azienda richiesti dal questionario SGS ICS Italia e dall'apposita scheda informativa per l'ottenimento della

Certificazione Plastica Seconda Vita (scaricabile dal sito IPPR), viene emessa da SGS ICS Italia l'offerta di certificazione/verifica con dettaglio dello scopo e del costo dei servizi e delle modalità di attivazione dell'iter di certificazione; l'offerta è accompagnata dal Regolamento per l'Uso del Marchio e dalla documentazione per la presentazione della domanda di certificazione. Tale documentazione include:

- Scheda informativa nuovamente compilata in caso di variazioni rispetto al documento inizialmente inviato;
- Certificato di iscrizione CCIAA o documento equivalente;
- Relazione tecnica

1.4.2 Al ricevimento della domanda di certificazione, unitamente alla documentazione in essa richiesta, SGS ICS Italia verifica che i requisiti per la certificazione vengano accettati dal cliente e che non sussistano divergenze d'interpretazione, oltre che la regolarità degli obblighi dell'Azienda con IPPR mediante nulla osta di quest'ultimo. Al termine di tale verifica SGS ICS Italia accetta la domanda di certificazione e invia alla Azienda la conferma d'ordine che ufficializza le condizioni contrattuali. La pratica è quindi assegnata al personale incaricato di assicurare l'erogazione del servizio secondo le procedure SGS ICS Italia. I nominativi del personale coinvolto nelle singole attività ispettive sono comunicati con debito anticipo; eventuali obiezioni motivate dell'Azienda dovranno essere immediatamente notificate a SGS ICS Italia.

### 1.5 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE/VERIFICA PSV O PSV-SOTTOPIRODOTTO

1.5.1 L'audit iniziale viene condotto sotto la responsabilità di un Lead Auditor di SGS ICS Italia in accordo a piani di audit precedentemente trasmessi all'Azienda in cui sono indicate finalità e modalità di conduzione dell'audit; per ogni audit viene svolta una riunione di apertura (ove vengono richiamati tutti gli aspetti principali: la procedura di valutazione, i criteri di classificazione delle non conformità e azioni correttive conseguenti, la conferma della riservatezza del Gruppo di Audit, ecc..) e una riunione di chiusura (ove viene comunicato l'esito dell'audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto, che dettaglia anche modalità e tempi entro i quali attuare eventuali carenze emerse dall'audit).

1.5.2 L'audit Iniziale viene condotto in due fasi:

- Fase 1: esame dei documenti (relazione tecnica)

- Fase 2: verifica e campionamento (audit on-site), non applicabile in caso di sola verifica della catena di fornitura

1.5.3 Gli audit in sito (ad eccezione della sola verifica della catena di fornitura) sono programmati con la tempistica riportata nella tabella n° 1 (*in fondo al documento*).

Il campionamento deve coinvolgere tutte le famiglie di prodotti. Inoltre, esso assume significatività se per ogni famiglia si monitorano un minimo di 2 prodotti. Nel caso in cui all'interno della stessa famiglia siano presenti prodotti provenienti da flussi diversi (es. da circuiti post-consumo e pre-consumo), essi vanno campionati in maniera indipendente.

Il calcolo delle tempistiche riportato in tabella si basa su una stima di un massimo di 5 campionamenti svolti in una giornata, al fine di garantire un adeguato approfondimento della verifica.

Le tempistiche di queste ultime attività vengono conteggiate all'interno della durata "fissa" di 0,5 giorni di cui sopra.

Alle tempistiche di "campionamento" possono essere applicate delle integrazioni, qualora si presentino le seguenti condizioni:

- Verifica di prodotti realizzati presso siti remoti o in outsourcing: integrazione di **0,5 giorni**;
- Verifiche presso i fornitori di MPS qualora si verifichi che tutte le seguenti condizioni non risultino soddisfatte:
  - a) Le MPS utilizzate dal produttore di manufatti siano certificate Plastica Seconda Vita;
  - b) Le MPS utilizzate dal produttore di manufatti siano certificate secondo schemi giudicati compatibili e approvati da IPPR, tra cui:
    - (i) Certificazioni rilasciate da enti aderenti a PolyCertEurope;
    - (ii) Certificazioni riconosciute dalla Circular Plastics Alliance;
    - (iii) Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato e/o sottoprodotto;

- (iv) Certificazioni che utilizzano un approccio di “mass balance” (es. ISCC+, RedCert2);
- c) Il produttore di manufatti è in possesso dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti del suo fornitore di MPS per specifici codici CER/EER applicabili;

In queste situazioni, il produttore di manufatti estende il proprio sistema di gestione e rintracciabilità al fornitore di MPS mediante l'istituzione di un sistema di verifiche ispettive interne. SGS ICS Italia svolgerà verifica ispettiva anche sul fornitore con le stesse modalità utilizzate per i licenziatari del marchio Plastica Seconda Vita: integrazione di **0,5 giorni**.

- Verifiche presso i fornitori di sottoprodotti qualora si verifichi che tutte le seguenti condizioni non risultino soddisfatte:
  - a) Garanzia di identificazione e rintracciabilità documentale del sottoprodotto, dalla fase di produzione all'immagazzinamento, sino all'utilizzo e/o vendita;
  - b) Conformità alla norma UNI UNIPLAST 10667-1, ove pertinente.

In queste situazioni, SGS ICS Italia svolgerà verifica ispettiva anche sul fornitore con le stesse modalità utilizzate per i licenziatari del marchio Plastica Seconda Vita: integrazione di **0,5 giorni**.

Per aziende multisite o con produzione in outsourcing il campionamento avviene solo per siti omogenei e nel caso in cui le verifiche ispettive interne vengano svolte sul 100% dei siti oggetto di certificazione con frequenza almeno annuale. La dimensione minima del campione per audit di certificazione è la radice quadrata del numero dei siti omogenei distaccati arrotondata all'intero superiore  $y=\sqrt{x}$  in cui  $y$ = numero dei campionamenti e  $x$ = numero di siti omogenei o in outsourcing.

Non sono compresi nelle formule per il calcolo del numero di campionamenti gli outsourcer che, nel corso dell'anno, non abbiano realizzato prodotti oggetto di certificazione o per i quali la lavorazione affidata esternamente non preveda la possibilità di determinare o modificare il contenuto di riciclato (es. verniciatura o montaggio di componenti di cui sia stato già determinato il contenuto di materiale riciclato);

Per aziende che richiedano congiuntamente la certificazione a marchio PSV e PSV-Sottoprodotto, i calcoli delle durate di verifica sono da effettuare separatamente e da sommarsi.

I tempi di verifica ispettiva complessivi (tempi per la verifica documentale e tempi indicati) possono essere ridotti di **0,5 gg** nei seguenti casi:

- certificazione di azienda in possesso di certificazione PSV che richiede l'estensione alla certificazione PSV-Sottoprodotto per gli stessi materiali/manufatti;
- certificazione di azienda in possesso di certificazione PSV-Sottoprodotto che richiede l'estensione alla certificazione PSV per gli stessi materiali/manufatti.

1.5.4 SGS ICS Italia e l'Azienda hanno le seguenti responsabilità:

- (a) SGS ICS Italia coordina gli audit con l'azienda e prepara un programma di audit.
- (b) L'azienda deve mettere a disposizione di SGS ICS Italia una relazione tecnica che riporti i seguenti contenuti:
  - **Descrizione dell'azienda** (es. data di costituzione, ragione sociale, attività svolta, numero di dipendenti e di sedi operative);
  - **Descrizione del tipo di prodotto** (o scheda tecnica contenente, ad esempio, caratteristiche dimensionali del prodotto, unità minima di riferimento, peso del prodotto e contenuto di materiale riciclato, resa del processo, regole di identificazione e di qualifica dei fornitori);
  - **Descrizione del processo produttivo** in maniera dettagliata con descrizione delle diverse fasi di approvvigionamento, controllo sulle materie prima, avvio della produzione e relativi controlli, confezionamento, gestione di materiali e/o prodotti non conformi;
  - **Descrizione dei processi** per garantire la rintracciabilità del prodotto e la sua identificazione in tutte le fasi di lavorazioni; utili documenti di supporto riguardano:
    - **Fase di approvvigionamento:** lista dei fornitori qualificati, offerte o ordini di acquisto dal fornitore, DDT o formulari rifiuti, rapporto di prova del fornitore, disponibilità di dichiarazione di conformità alla norma UNI 10667 o alla serie EN 1534x per produzioni che avvengano in EU o nell'area di libero scambio

- **Fase di produzione:** scheda di lavorazione, registrazione non conformità di prodotto, registrazione dei controlli di taratura e verifica degli strumenti per il controllo qualità
- **Fase di imballaggio:** cartellini di identificazione con ordine cliente e numero di lotto, DDT al destinatario.
- Per l'ottenimento del marchio “PSV – Food” la relazione tecnica deve essere integrata con i risultati delle prove previste per la conformità al D.M. 21/03/1973 e s.m.i.e al Reg. 10/2011/UE oppure i risultati delle prove previste dalla dichiarazione di conformità del Regolamento (UE) n. 2022/1616 e la dichiarazione di conformità al Reg. 10/2011/UE riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari o al Regolamento (UE) n. 2022/1616.
- Per l'ottenimento del marchio “PSV – Sottoprodotto” per produttori di sottoprodotto la relazione tecnica deve essere integrata con una descrizione delle modalità di soddisfacimento delle seguenti condizioni:
  - La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Il produttore dovrà descrivere il processo produttivo che dà origine al sottoprodotto e le tipologie di sottoprodotti originate.
  - È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. Nel caso di riutilizzo del sottoprodotto da parte di un'azienda terza il produttore descriverà brevemente le tipologie di processo produttivo in cui il sottoprodotto può essere impiegato e darà evidenza, ad esempio tramite contratti con gli utilizzatori o dichiarazione degli stessi dell'effettivo riutilizzo nei loro processi produttivi.
  - La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. La relazione tecnica descriverà le eventuali operazioni di

- normale pratica industriale effettuate dal produttore. Nel caso di riutilizzo del sottoprodotto da parte di un'azienda terza il produttore darà evidenza delle eventuali operazioni di normale pratica industriale, ad esempio tramite contratti con gli utilizzatori o dichiarazione degli stessi.
- L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute. La relazione tecnica descriverà la composizione del sottoprodotto, gli accorgimenti messi in atto per evitare eventuali contaminazioni del materiale dalla sua origine fino all'immagazzinamento, eventuali prove effettuate per l'idoneità alla successiva lavorazione
  - In caso di sottoprodotto interno predisposizione di una scheda tecnica redatta ai sensi dell'Allegato 2 al D.M. 264/16 o documenti equivalenti, redatti in ogni caso ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale documentazione rispecchia le indicazioni fornite nella Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30/05/2017 prot. 7619 "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264"
  - Per l'ottenimento del marchio **"PSV – Sottoprodotto"** per **utilizzatori di sottoprodotto** la relazione tecnica deve essere integrata con una descrizione delle modalità di soddisfacimento delle seguenti condizioni:
    - La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. L'utilizzatore dovrà descrivere l'origine del sottoprodotto dandone evidenza ad es. tramite contratti con i fornitori o tramite loro dichiarazioni.
    - È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. La relazione tecnica descriverà il processo produttivo di utilizzo del sottoprodotto.
      - La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. La relazione tecnica descriverà le eventuali operazioni di normale pratica industriale effettuate dall'utilizzatore e darà evidenza delle eventuali operazioni di normale pratica industriale effettuate dal fornitore, ad esempio tramite contratti con i fornitori o dichiarazione degli stessi.
      - L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute. La relazione tecnica descriverà la composizione del sottoprodotto, gli accorgimenti messi in atto per evitare eventuali contaminazioni del materiale dalla sua origine fino all'immagazzinamento, eventuali prove effettuate per l'idoneità alla successiva lavorazione.
- Sulla base di tali documenti SGS ICS Italia valuta se i requisiti standard sono presi in considerazione (fase 1) e soddisfatti in modo adeguato (fase 2).
- (c) Nel caso in cui SGS ICS Italia ritenga che non tutti i requisiti previsti per la certificazione siano soddisfatti, vengono rilasciate delle Non Conformità comunicate al cliente durante la riunione di chiusura e formalizzate nel Rapporto di Audit.
  - (d) In caso di Non Conformità l'azienda si impegna a rispondere secondo le modalità e nei tempi previsti ed indicati nel Rapporto di audit.
  - (e) Al termine del processo di verifica, il Lead Auditor invia la pratica, comprensiva di tutta la documentazione analizzata e prodotta, ad SGS per essere sottoposta al processo delibera. A seguito di delibera positiva sarà emesso un certificato che confermerà l'attendibilità e la conformità del prodotto al regolamento PSV.

## 1.6 NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE

1.6.1 Le Non Conformità emerse, riferite ai requisiti della norma di riferimento non rispettati, sono classificate come:

- Non conformità maggiori per gravi e/o sistematiche carenze rispetto ad un requisito del Regolamento per la Certificazione e il Mantenimento PSV di IPPR e/o del Regolamento per l'uso del marchio che impattano sulla qualità finale delle attività svolte, sulle caratteristiche del prodotto coperto da certificazione e/o sullo stato di certificazione. Carenze sistematiche sulla tracciabilità, sul contenuto di riciclato, sull'evidenza della conformità alle norme UNI o alla serie EN 1534x per produzioni che avvengono in EU o nell'area di libero scambio EFTA, su requisiti pertinenti con aspetti di natura cogente sono da qualificarsi sempre come "non conformità maggiore"
- Non conformità minori per lievi, puntuali carenze rispetto ad un requisito del Regolamento per la Certificazione e il Mantenimento PSV di IPPR e/o del Regolamento per l'uso del marchio. La non conformità minore è riferita a situazioni di piccola entità che non influenzano in maniera sistematica la qualità finale delle attività svolte, le caratteristiche del prodotto coperto da certificazione e/o lo stato di certificazione.

1.6.2 In presenza di carenze tali da comportare non conformità maggiori, l'adeguatezza del trattamento, dell'analisi delle cause e delle azioni correttive identificate dall'azienda viene verificata in sede di revisione tecnica o amministrativa. Inoltre, l'ottenimento della certificazione è subordinato alla verifica della positiva implementazione di azioni correttive da parte dell'Azienda, condotta generalmente mediante un audit addizionale, ove possibile documentale (vedi 1.11), entro un massimo di 3 mesi dalla verifica precedente.

A fronte di situazioni in cui l'obiettivo non possa essere raggiunto, dietro richiesta esplicita dell'azienda, SGS ICS Italia, con parere positivo di IPPR, può consentire un'ulteriore proroga di massimo 3 mesi (6 mesi complessivi dalla prima visita).

1.6.3 In presenza di non conformità minori, l'azienda deve inviare il piano delle azioni correttive associate entro 10 giorni dalla ricezione da parte dell'auditor del rapporto di verifica ispettiva. Qualora siano presenti non conformità minori, l'adeguatezza del trattamento, dell'analisi delle cause e delle azioni correttive identificate dall'azienda viene verificata in sede di revisione tecnica o amministrativa, La chiusura di tali non conformità verrà verificata nell'audit successivo.

1.6.4 La mancata attuazione di azioni correttive entro i tempi specificati può comportare l'interruzione dell'iter di

certificazione e la necessità di ripetere integralmente l'audit iniziale.

## 1.7 EMISSIONE E VALIDITA' DEL CERTIFICATO

1.7.1 Quando SGS ICS Italia, attraverso il personale tecnico interno preposto ed autorizzato alla verifica della pratica di certificazione, accetta il parere favorevole espresso dal gruppo di audit, l'Azienda riceve un Certificato di conformità allo schema PSV, contenente informazioni sui prodotti per i quali la certificazione è valida e le quantità di materiale riciclato impiegate.

In caso contrario, SGS ICS Italia notifica all'Azienda le decisioni prese e le azioni da adottare.

Il certificato emesso riporta la data di scadenza all'interno della quale devono essere eseguiti i successivi audit di sorveglianza alle scadenze annuali al fine di confermare che il sistema si mantiene conforme alle prescrizioni di riferimento (vedi 1.10). Con congruo anticipo sul termine di scadenza (indicativamente 40 giorni), al fine di mantenere la storicità ed il numero di certificato, deve essere effettuato il rinnovo (vedi 1.15).

Successivamente al completamento della fase di convalida i documenti sono trasmessi all'Azienda mediante Posta elettronica o Posta ordinaria.

1.7.2 Il Certificato di conformità rimarrà valido fino alla sua scadenza a meno che dai controlli di sorveglianza risulti che il sistema di gestione e / o i prodotti dell'Azienda non siano più conformi agli standard, alle norme o ai regolamenti.

1.7.3 Il Certificato rilasciato è di proprietà SGS e l'Azienda si impegna a restituirlo in caso di modifiche / annullamento dello stesso; il diritto dell'Azienda all'uso del marchio / certificato / attestato SGS è subordinato al pieno e costante rispetto dei requisiti previsti per il sistema certificato e alle prescrizioni applicabili per l'uso del marchio /certificato/attestato.

1.7.4 Il Certificato rilasciato da SGS ICS Italia è emesso in lingua italiana e inglese; certificati in lingua diversa possono essere emessi su richiesta e con le modalità espresse nelle offerte di certificazione.

## 1.8 REGISTRAZIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' SGS E DEL LOGO PSV

1.8.1 I dati relativi ai certificati emessi sono riportati in un database e in un registro interno di SGS ICS Italia, periodicamente aggiornato.

1.8.2 Copia del certificato viene inviato da SGS ICS Italia a IPPR, che provvede alla pubblicazione dei dati in esso contenuti nel sito internet <https://www.ippr.it/> (nome azienda e prodotti certificati).

1.8.3 L'uso del logo PSV è soggetto alle prescrizioni descritte nel Regolamento per l'uso del marchio di certificazione IPPR.

1.8.4 L'Azienda non può utilizzare o fare riferimento al logo PSV se non previo rilascio del Certificato di conformità e secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento per l'uso del marchio di certificazione (IPPR). SGS ICS Italia declina ogni responsabilità in caso di utilizzo scorretto del logo PSV da parte dell'azienda.

1.8.5 I certificati emessi ed eventuali sospensioni/ritiri sono notificati ad Accredia tramite database dedicato.

## 1.9 USO DEL CERTIFICATO

1.9.1 L'Azienda può far riferimento alla certificazione ottenuta nelle proprie pubblicazioni, nella propria corrispondenza, nei biglietti da visita, ecc. In ogni caso l'uso del certificato deve essere tale da risultare coerente con lo scopo di certificazione e con i prodotti in esso richiamati.

Le condizioni relative all'uso del certificato e del marchio di certificazione SGS sono riportate in un apposito documento che viene trasmesso (mediante indirizzo informatico) all'Organizzazione sia in fase di offerta sia contestualmente all'emissione del certificato.

1.9.2 SGS ICS Italia intraprenderà le azioni ritenute opportune, a spese dell'Azienda, per impedire il protrarsi di eventuali usi scorretti o riferimenti ingannevoli alla certificazione (es. sospensione o ritiro del certificato, azioni legali e o altre forme di pubblicizzazione dell'uso scorretto).

1.9.3 L'Azienda deve immediatamente cessare di fare riferimento al Certificato:

(i) dopo l'eventuale scadenza, la sospensione, l'annullamento del Certificato;

(ii) nel caso in cui siano state apportate modifiche al sistema/processo/prodotto non accettate da SGS ICS Italia,

(iii) per mancato adeguamento alle modifiche della normativa applicabile nei tempi prescritti;

(iv) in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il sistema certificato.

1.9.4 SGS ICS Italia verifica la correttezza dell'uso del Certificato e del marchio, in occasione degli audit di sorveglianza e rinnovo; in caso di uso non corretto, SGS ICS Italia intraprende le azioni necessarie che possono includere richieste di azioni correttive maggiori, la sospensione o il ritiro della certificazione, pubblicazioni della trasgressione, azioni legali.

## 1.10 AUDIT PERIODICI DI SORVEGLIANZA

1.10.1 Durante il periodo di validità del certificato devono essere effettuati dei controlli periodici di sorveglianza, condotti in loco ad eccezione della sola verifica della catena di fornitura, per garantire che il sistema venga mantenuto e che gli eventuali problemi identificati nel corso dell'audit iniziale siano stati risolti. La visita di sorveglianza prevede la valutazione di tutti i requisiti applicabili e dello stato di aggiornamento della Relazione Tecnica. La sorveglianza periodica si svolge normalmente con attività di produzione in corso. In casi eccezionali è tuttavia possibile procedere alla verifica anche quando la produzione non sia in corso. In tal caso la verifica avverrà su base documentale. L'effettuazione di una verifica a produzione non operativa risulta giustificata da una specifica valutazione dei rischi legati all'esecuzione del solo controllo documentale.

La frequenza dell'audit di sorveglianza è almeno annuale e può essere concordata con l'azienda una frequenza inferiore. La prima sorveglianza deve essere effettuata inderogabilmente entro 12 mesi dalla data di verifica della certificazione.

Il calcolo delle durate dei tempi di sorveglianza deve essere eseguito caso per caso in funzione degli eventuali cambiamenti apportati al processo di produzione (e a quanto esso possa modificare le caratteristiche del prodotto) e all'entità degli stessi (vedi punto 1.17 del presente documento). Durante la conduzione delle verifiche periodiche di sorveglianza, l'azienda è tenuta a presentare una valutazione relativa alle quantità di materiale riciclato impiegate nei prodotti a marchio PSV nell'anno solare precedente.

Nel caso risulti impossibile effettuare le verifiche di sorveglianza nei tempi stabiliti per responsabilità attribuibili al

fabbricante, SGS ICS Italia si riserva la facoltà di sospendere la certificazione.

Eventuali Non Conformità (maggiori o minori) dovranno essere gestite nei tempi indicati nel Rapporto di Audit.

1.10.2 Il campionamento viene effettuato in analogia con quanto previsto dalla specifica tabella per l'audit di certificazione (§ 1.5.3). Nel caso di aziende di aziende multi-site o con produzione in outsourcing, il numero di campionamenti da effettuare in fase di sorveglianza risulta essere minore. La dimensione minima del campione annuale è pari alla radice quadrata dei siti omogenei distaccati moltiplicata per un coefficiente di 0,6 e arrotondata all'intero superiore.

$$y = 0,6\sqrt{x}$$

In cui y= numero di campionamenti e x= numero di siti omogenei o in outsourcing.

Lo stabilimento principale deve essere sempre verificato con frequenza annuale. Il campionamento risulta essere subordinato anche al buon esito delle verifiche ispettive dopo la certificazione. Il numero di campionamenti può essere incrementato in presenza di non conformità maggiori.

Non sono compresi nelle formule per il calcolo del numero di campionamenti gli outsourcer che, nel corso dell'anno, non abbiano realizzato prodotti oggetto di certificazione o per i quali la lavorazione affidata esternamente non preveda la possibilità di determinare o modificare il contenuto di riciclato (es. verniciatura o montaggio di componenti di cui sia stato già determinato il contenuto di materiale riciclato).

Per aziende che richiedano congiuntamente la certificazione a marchio PSV e PSV-Sottoprodotto, i calcoli delle durate di verifica sono da effettuare separatamente e da sommarsi.

I tempi di verifica ispettiva complessivi (tempi per la verifica documentale e tempi indicati) possono essere ridotti di 0,5 gg nei seguenti casi:

- certificazione di azienda in possesso di certificazione PSV che richiede l'estensione alla certificazione PSV-Sottoprodotto per gli stessi materiali/manufatti;
- certificazione di azienda in possesso di certificazione PSV-Sottoprodotto che richiede l'estensione alla certificazione PSV per gli stessi materiali/manufatti.

### 1.11 VERIFICA DI CERTIFICAZIONI DELLA CATENA DI FORNITURA

Tale verifica viene eseguita nel caso in cui la richiesta di certificazione giunga da un'azienda che abbia acquisito la proprietà di materiali/manufatti già certificati PSV e svolga una o più delle seguenti attività:

- Vendita (con o senza possesso fisico) prodotti come certificati PSV o PSV Sottoprodotto (anche con proprio nome o marchio ad essi riconducibile);
- Applicchino o faccia applicare dal fornitore etichette al prodotto certificato PSV o PSV Sottoprodotto
- Utilizzi e/o lavori senza modificarne la composizione prodotti certificati PSV o PSV Sottoprodotto

Le verifiche ispettive saranno su base documentale e avranno durata pari a 0.5 gg sia per audit di prima certificazione che per sorveglianze; la verifica riguarderà principalmente il controllo della Relazione Tecnica presentata dall'azienda in accompagnamento alla domanda di certificazione, senza necessità di produzione in corso al momento dell'audit. Tale relazione tecnica deve riportare almeno i seguenti contenuti:

- Descrizione dell'azienda;
- Descrizione del tipo di prodotto (preferibilmente con le relative schede tecniche);
- Documentazione che attesti la certificazione PSV del materiale/manufatto utilizzato dall'azienda nelle more delle attività di cui sopra;
- Modalità per la tracciabilità e l'identificazione del prodotto in tutte le sue fasi di detenzione e/o lavorazione senza modifica alla composizione (approvvigionamento, imballaggio e stoccaggio).

### 1.12 AUDIT ADDIZIONALI (SUPPLEMENTARI)

1.12.1 SGS ICS Italia si riserva il diritto, motivato per iscritto all'Azienda, di eseguire audit addizionali; ciò può avvenire, ad esempio, per verificare l'attuazione di azioni correttive maggiori, per far fronte a eventuali richieste emerse in fase di rilascio del Certificato di Conformità, per la revoca della sospensione del Certificato, al ricevimento di notizie di gravi malfunzionamenti o reclami connessi con il sistema/prodotto/certificato, quando l'Azienda apporta modifiche al proprio processo, considerate rilevanti da SGS ICS Italia e tali da modificare le caratteristiche del prodotto oggetto di

certificazione, eventuali esigenze di verificare il mantenimento della conformità (per esempio in seguito a segnalazioni provenienti dal mercato), nel caso di specifici requisiti previsti da programmi di certificazione particolari, in caso di modifiche sostanziali del processo/prodotto (di cui al paragrafo 1.17) ecc.. A conclusione della visita, l'Azienda riceve il relativo rapporto. SGS ICS Italia si riserva inoltre il diritto di condurre visite non preannunciate, se necessario, motivandone le ragioni in occasione delle stesse.

L'eventuale rifiuto da parte dell'Azienda di non accettare tali audit comporta automaticamente l'avvio dell'iter di sospensione e / o ritiro del Certificato.

### 1.13 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

1.13.1 SGS ICS Italia per motivi ritenuti gravi e spiegati per iscritto all'Azienda ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo limitato, la certificazione già concessa. Ad esempio, la sospensione può essere attuata quando:

- (i) l'Azienda non gestisce correttamente i reclami;
- (ii) gli audit evidenziano rilevanti carenze nel processo/prodotto ma che, a giudizio di SGS ICS Italia, non sono di tale gravità da comportare il ritiro del Certificato,
- (iii) l'Azienda non rispetta quanto previsto per l'implementazione delle azioni correttive;
- (iv) l'Azienda non dà prontamente notizia dei provvedimenti giudiziari in corso anche legati al mancato rispetto di requisiti cogenti;
- (v) l'Azienda è inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di SGS ICS Italia e IPPR, alle prescrizioni del regolamento, alle regole per l'uso del marchio PSV e del certificato, oltre che di regolamenti e procedure applicabili;
- (vi) mancata/ritardata conduzione delle ispezioni e delle verifiche per motivi non imputabili a SGS ICS Italia (anche in presenza di valutatori osservatori degli Enti di accreditamento).

1.13.2 L'azienda, nel caso di comprovate motivazioni tecniche ed organizzative, può richiedere la sospensione per un periodo non eccedente i 12 mesi; al termine di tale periodo SGS ICS Italia si riserva di revocare la certificazione.

1.13.3 In caso di sospensione, SGS ICS Italia ne dà notifica ufficiale all'Azienda mediante posta elettronica, pec, fax o altro mezzo equivalente, comunicando anche le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

La sospensione viene resa pubblica mediante indicazione dello stato di sospensione sul sito web di SGS ICS

Italia e, se richiesto, all'Organismo di accreditamento.

Se l'Azienda soddisfa le condizioni poste da SGS ICS Italia nei limiti temporali indicati, la sospensione può essere revocata; in caso contrario, SGS ICS Italia procede al ritiro del Certificato. Viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione con le stesse modalità. I costi legati alla sospensione e ripristino del Certificato sono a carico dell'Azienda.

La durata massima di sospensione non supera generalmente 12 (dodici) mesi calcolati dalla data di scadenza della visita programmata.

Nel periodo di sospensione l'azienda non può fare in alcun modo uso del marchio PSV e del relativo Certificato.

## 1.14 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

1.14.1 La revoca della certificazione avviene in seguito al ritiro della stessa a cura di SGS ICS Italia o alla rinuncia da parte dell'Azienda.

1.14.2 SGS ICS Italia per motivi ritenuti di particolare gravità, motivati per iscritto all'Azienda, ha facoltà di revocare il Certificato di Conformità quando:

- (i) l'Azienda non ottempera alle condizioni poste da SGS ICS Italia per la revoca della sospensione della certificazione;
- (ii) gli audit rivelano che il sistema di controllo della produzione non assicura il rispetto della normativa dei regolamenti e delle procedure applicabili;
- (iii) l'Azienda interrompe l'attività di produzione e fornitura dei prodotti/servizi menzionati nel Certificato per un periodo di tempo considerevole (nell'ordine di 12 mesi) o in caso di fallimento;
- (iv) vi è inadempimento nel pagamento del corrispettivo per questo o altri contratti verso SGS ICS Italia e IPPR;
- (v) SGS ICS Italia modifica le regole del proprio schema di certificazione e l'Azienda non intende uniformarsi ai nuovi requisiti;
- (vi) l'Azienda non gestisce correttamente i reclami;
- (vii) l'Azienda contravviene agli accordi stipulati con SGS ICS Italia o l'Azienda stessa lo richiede formalmente;
- (viii) l'Azienda non accetta modifiche alle condizioni economiche;
- (ix) si ha mancata/ritardata conduzione delle visite periodiche previste per motivi non imputabili a SGS ICS Italia compreso la mancata esecuzione della visita di rinnovo entro la scadenza del certificato;
- (x) non si ha accettazione formale dei documenti di natura contrattuale.

1.14.3 L'annullamento del certificato viene comunicato all'Organismo di Accreditazione e al proprietario del marchio. Qualora l'Azienda, successivamente all'annullamento del Certificato, continui a far riferimento ad

esso in qualsiasi modo, SGS ICS Italia sarà libera di tutelarsi nella maniera ritenuta più opportuna. In caso di ritiro, non è previsto il rimborso di eventuali spese legate alle attività di audit già completate da SGS ICS Italia.

## 1.15 VARIAZIONI DEL CAMPO DI VALIDITA' DEL CERTIFICATO

1.15.1 L'Azienda può richiedere una modifica o un'estensione del campo di validità del Certificato (ad esempio, per inserimento di nuovi prodotti e processi, rispetto a quelli menzionati) seguendo l'iter descritto per la richiesta iniziale. L'estensione viene concessa a seguito di una nuova verifica effettuata con esito favorevole che riguarda gli elementi oggetto dell'estensione stessa. La durata dipende dalla rilevanza delle richieste e può comportare una ripetizione integrale dell'iter di certificazione. Successivamente è emesso un nuovo Certificato che comporta la restituzione di quello precedente.

1.15.2 Analogamente SGS ICS Italia può adottare misure riduttive del campo di validità del Certificato in base a quanto comunicato dalle Organizzazioni, in presenza di carenze non risolte nei tempi previsti e / o relative ad aspetti specifici la cui esclusione non influenza il resto del sistema oppure in assenza di attività afferenti prodotti/processi oggetto di certificazione.

1.15.3 La procedura di estensione è uguale a quella di certificazione iniziale ed è anch'essa composta da un esame dei documenti e da un audit in loco.

1.15.4 In caso di modifica o estensione del campo di validità, l'Azienda presenta richiesta formale a SGS ICS Italia, la quale provvede a trasmettere tale richiesta a IPPR.

## 1.16 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

1.16.1 Il rinnovo della certificazione deve essere effettuato entro il termine della sua validità (3 anni). La procedura di rinnovo è uguale a quella di certificazione iniziale e consiste anch'essa in un esame dei documenti e un audit in loco.

Il calcolo delle durate dei tempi di rinnovo viene eseguito caso per caso in considerazione degli eventuali cambiamenti apportati ai processi o ai prodotti oggetto di certificazione.

1.16.2 Nel corso dell'ultima sorveglianza di ogni ciclo di certificazione (triennale), il

personale SGS ICS Italia illustra i criteri di rinnovo per un ulteriore ciclo; in dipendenza degli accordi iniziali stabiliti con SGS ICS Italia si potrà procedere con un nuovo contratto di validità triennale o confermare quello esistente; in quest'ultimo caso si potranno applicare eventuali variazioni alle condizioni contrattuali di riferimento comunicate con debito anticipo all'Azienda.

1.16.3 In presenza di un contratto valido tra le parti, viene programmato un audit di rinnovo da SGS ICS Italia, secondo modalità analoghe a quelle utilizzate per gli audit di sorveglianza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del certificato e deve essere eseguito entro tale scadenza; la mancata esecuzione entro la scadenza prevista comporterà l'annullamento del certificato precedente e la riemissione di un nuovo certificato (con nuovo numero e nuova data di prima emissione).

Qualora l'Azienda intenda rinunciare alla certificazione prima dell'audit di rinnovo e non procedere con l'audit entro la scadenza del certificato (contratto non rinnovato con SGS ICS Italia), lo stesso verrà immediatamente ritirato.

Al fine di poter pianificare con il dovuto anticipo la visita di rinnovo (vedi 1.15.1) l'accettazione dell'offerta di SGS ICS Italia deve pervenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del certificato in essere.

Nella visita di rinnovo, viene accertato l'impegno dimostrato al mantenimento del sistema, l'efficacia dello stesso e la sua continua rispondenza al campo di applicazione, anche alla luce dei risultati ottenuti nel corso dell'intero ciclo di certificazione precedente.

## 1.17 MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole/requisiti dello schema di certificazione, SGS ICS Italia ne informa le Organizzazioni Certificate o in certificazione prendendo in considerazione le eventuali osservazioni presentate dalle stesse e le informazioni a riguardo fornite da IPPR. SGS ICS Italia provvede a specificare la data di entrata in vigore delle modifiche e le eventuali azioni correttive richieste, accordando i tempi necessari al loro recepimento. Il mancato adeguamento dell'Azienda alle misure correttive stabilite, nei tempi concordati, può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione/ritiro della certificazione.

## 1.18 MODIFICHE AL PROCESSO DI

## PRODUZIONE/PRODOTTO

1.18.1 L'Azienda deve comunicare per iscritto all'Organismo di certificazione le modifiche previste al sistema di gestione, ai prodotti o al processo produttivo che possano incidere sulla conformità agli standard, alle norme o ai regolamenti. L'Organismo di certificazione stabilirà se le modifiche così comunicate comportano la necessità di ulteriori valutazioni. La mancata notifica all'Organismo di certificazione di eventuali modifiche previste può comportare la sospensione del Certificato.

1.18.2 In caso di modifiche significative (variazione della percentuale di materiale riciclato, dei processi produttivi e di approvvigionamento) SGS ICS Italia si riserva di effettuare una verifica ispettiva supplementare per valutare l'influenza di tali variazioni sulla conformità del prodotto alle procedure / regolamenti PSV e PSV-Sottoprodotto.

1.18.3 L'Azienda dovrà accettare le decisioni di SGS ICS Italia, motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare una visita addizionale, la sospensione/riduzione della certificazione o una ripetizione integrale dell'iter di certificazione. SGS ICS Italia comunica all'Azienda le proprie determinazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte. La mancata notifica a SGS ICS Italia di tali modifiche può comportare provvedimenti di sospensione/ritiro della certificazione.

1.18.4 Ogni modifica al Certificato viene notificata da SGS ICS Italia a IPPR.

### 1.19 REGISTRAZIONE DEI RECLAMI E COMUNICAZIONI ESTERNE

1.19.1 L'Azienda deve mantenere e conservare un registro dei reclami connessi all'oggetto della certificazione e le relative azioni correttive intraprese. Tali documenti devono essere resi tutti disponibili a SGS ICS Italia.

1.19.2 L'Azienda dovrà rendere disponibile ad SGS ICS Italia eventuali registrazioni relative a comunicazioni esterne inerenti il prodotto certificato.

### 1.20 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

1.20.1 Reclami scritti possono essere presentati a SGS ICS Italia dai propri Clienti (ad esempio riferiti al comportamento del personale) o dai Clienti delle Organizzazioni Certificate, da Organismi di Accreditamento, da altre parti interessate, ecc.

1.20.2 L'Azienda che utilizza i servizi di certificazione erogati da SGS ICS Italia ha inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni prese a suo carico da SGS ICS Italia (ad esempio per mancato rilascio della certificazione).

1.20.3 In presenza di reclami o ricorsi, SGS ICS Italia conferma per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e si impegna, nel rispetto della propria procedura interna, a valutare e giungere a decisione, a mezzo di personale indipendente e qualificato, per fornire una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso.

### 1.21 PROPRIETA' DEI RAPPORTI E CERTIFICATI (PROPRIETA' INTELLETTUALE)

Qualsiasi documento, incluso ogni Rapporto o Certificato, fornito da SGS ICS Italia e il copyright (diritto d'autore) ivi contenuto rimane di proprietà di SGS ICS Italia e l'Azienda non deve alterare o interpretare in modo errato il suo contenuto in ogni modo.

L'Azienda sarà autorizzata a fare copie solo per uso interno e duplicati dei Certificati sono disponibili su richiesta.

### 1.22 RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA ALTRI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE (OdC)

SGS ICS Italia riconosce le certificazioni rilasciate da altri Organismi di Certificazione accreditati da Organismi di Accreditamento riconosciuti e facenti parte degli accordi MLA, a meno che ciò non comprometta l'integrità dello schema di certificazione adottato da SGS ICS Italia.

### 1.23 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

SGS ICS Italia si impegna ad informare tempestivamente l'Azienda cliente dell'eventuale rinuncia/sospensione/revoca dell'accREDITamento nello schema/settore di accREDITamento nel quale ricade la certificazione dell'Azienda, nonché a supportare l'Azienda stessa nella fase di eventuale passaggio ad altro Organismo accreditato.

## PARTE 2:

### CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

#### 2.1 SCOPO

2.1.1 Salvo nel caso di diverso accordo scritto tutte le offerte emesse od i servizi prestati da SGS ICS Italia S.p.A. ("La Società" ovvero "L'Organismo di Certificazione") e la persona fisica o giuridica che sottoscrive una Richiesta di Certificazione ("il Cliente") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali.

2.1.2 Queste condizioni, il regolamento di cui costituiscono parte integrante, l'offerta, la richiesta di certificazione e, ove applicabile, le disposizioni relative all'uso del marchio, costituiscono l'accordo contrattuale tra il Cliente e la Società ("il Contratto"). Salvo diverso accordo, nessuna modifica al contratto sarà ritenuta valida ed efficace a meno che essa non sia stata prevista in forma scritta e firmata dal cliente e dalla società.

2.1.3 I certificati saranno emessi dalla Società in accordo al regolamento in vigore, del quale viene fornita copia al Cliente all'atto della stipula del contratto.

2.1.4 La Società si riserva il diritto di modificare il regolamento anche a esecuzione del servizio iniziata.

#### 2.2 DEFINIZIONI

"Organismo di accreditamento": azienda (pubblica o privata) che ha l'autorizzazione per valutare e approvare gli

"Richiesta d'offerta": è la richiesta di servizi da parte di un Cliente;

"Certificato": è l'attestato rilasciato da un organismo di certificazione;

"Organismo di certificazione": si intende qualsiasi società del gruppo SGS che abbia l'autorizzazione per emettere certificati.

"Regolamento": sono le regole emesse dall'Organismo di certificazione in accordo con il relativo schema di certificazione;

"Offerta": descrizione dei servizi che saranno resi da SGS al cliente;

"Audit Report": verbale emesso da SGS per il cliente che indica se viene raccomandato o meno di emettere il certificato;



“Disposizioni SGS per l’uso del marchio”: sono le condizioni contrattuali per l’uso del marchio di certificazione SGS da parte dei clienti.

### 2.3 SERVIZI

2.3.1 Le presenti condizioni si applicano:

- a) alla certificazione di sistemi di gestione in accordo a normative di riferimento nazionali ed internazionali (ad es. ISO 9001 - qualità, ISO 14001 – ambiente, SA8000 – Etica Sociale).
- b) alla verifica della Dichiarazione Ambientale in accordo al Regolamento EMAS.
- c) alla certificazione di prodotto/servizio in accordo a normative di riferimento nazionali/internazionali e / o a specifiche /disciplinari del Cliente debitamente approvati dalla Società.
- d) a verifiche di seconda parte, preliminari, corsi di addestramento nei sistemi di gestione e altre attività connesse.
- e) alla certificazione dell'EPD di processo o alla verifica dell'EPD di prodotto in accordo con gli standard di riferimento
- f) alla verifica della CFP in accordo con gli standard di riferimento.
- g) alla verifica della dichiarazione GHG in accordo con gli standard di riferimento
- h) alla verifica per il conseguimento della certificazione PSV

2.3.2 Al completamento delle attività di verifica, la Società preparerà un rapporto da sottoporre all’attenzione del cliente. Qualsiasi raccomandazione data nel rapporto non è da ritenersi vincolante per la Società e la decisione di emettere o meno il Certificato spetta unicamente alla Società.

2.3.3 Il Cliente prende atto che la Società nel sottoscrivere il contratto o nel prestare un servizio, non assume né la posizione del Cliente né quella di alcuna terza parte, né libera esse dalle loro obbligazioni, né altrimenti assume, circoscrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti di terze parti o viceversa.

2.3.4 Il rilascio, la sospensione, il ritiro o l’annullamento della certificazione avverranno in accordo al regolamento vigente.

2.3.5 La Società si riserva di delegare in tutto o in parte a propri ausiliari l’esecuzione dei servizi richiesti e contrattati dal Cliente e questi acconsente sin d’ora alla trasmissione delle relative informazioni necessarie.

### 2.4 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

2.4.1 Il Cliente deve assicurare la disponibilità degli accessi presso i propri locali del personale ispettivo della Società (compreso eventuali Osservatori) e, quando richiesto, del personale preposto dell’Organismo di Accredimento.

Il Cliente dovrà inoltre rendere disponibile alla Società, eventuali prodotti campione, le informazioni e le strutture necessarie quando richiesti, compresa l’assistenza di personale debitamente addestrato ed autorizzato, uno Srlzio attrezzato con i principali strumenti per la redazione e riproduzione dei rapporti e per lo svolgimento delle riunioni.

Nel caso in cui durante l’iter di certificazione emergessero necessità di verifiche presso i fornitori del Cliente ai fini di indagini legate allo scopo della certificazione richiesto (es.: esame di processi affidati all’esterno), il Cliente deve assicurare l’accesso ai locali dei suoi Fornitori al personale ispettivo della Società e, quando richiesto, del personale preposto dell’Organismo di Accredimento.

2.4.2 Il Cliente deve garantire il rispetto delle tempistiche concordate (annuali o semestrali) con la Società per gli audit di mantenimento periodici (sorveglianze e rinnovi) e gli eventuali audit addizionali richiesti; eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate ed autorizzate. La Società si riserva la facoltà di sospendere od annullare la certificazione nei casi ove le scadenze delle tempistiche non siano rispettate.

Per quanto consentito dalla legge, il Cliente riconosce che non è stato indotto a stipulare il Contratto in base ad alcuna garanzia, rappresentanza, dichiarazione, assicurazione, patto, accordo, impegno, indennizzo o impegno di qualsiasi natura diversa da quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali e, nella misura in cui lo sia stato incondizionatamente e irrevocabilmente rinuncia a qualsiasi pretesa, diritti o rimedi che avrebbe altrimenti avuto in relazione ad essa.

Tutte le condizioni o le pattuizioni contenute nel documento standard del Cliente che sono incompatibili o che intendono modificare o aggiungere queste Condizioni Generali non hanno alcun effetto se non espressamente accettate per iscritto da SGS.

Il Cliente deve assumere ogni provvedimento necessario per eliminare o rimediare ad ogni ostacolo o interruzione nello svolgimento dei Servizi.

2.4.3 Onde consentire alla Società di rispettare le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza, il Cliente dovrà fornire alla Società tutte le informazioni disponibili in merito ai rischi, anche solo potenziali

cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le visite. La Società si impegna a far rispettare al proprio personale tutti i regolamenti del Cliente in materia di salute e sicurezza nel corso della sua permanenza presso il Cliente.

2.4.4 Il Cliente si impegna a conformare ed a mantenere conforme i propri prodotti e / o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili.

2.4.5 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società:

- tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative ai prodotti/servizi connessi alla certificazione rilasciata;
- eventuali procedimenti giudiziari e / o amministrativi in corso, riguardanti l’oggetto della certificazione e a mantenere informata la Società sugli sviluppi di tali procedimenti.

La Società si riserva la facoltà di eseguire opportuni e tempestivi audit addizionali ed adottare, se necessario, provvedimenti di sospensione cautelativa e / o revoca della certificazione rilasciata.

2.4.6 Il Cliente può riprodurre o rendere pubbliche porzioni dei rapporti emessi dalla Società solo qualora non compaia il nome della Società, o quando abbia ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa.

SGS si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso di rivelazioni effettuate in contrasto con questa clausola o che SGS consideri a sua competenza discrezionale abusive.

Il Cliente non può rendere pubblici i dettagli delle modalità di svolgimento, conduzione od esecuzione delle attività della Società.

Il Cliente deve immediatamente informare SGS di qualsiasi e ogni cambiamento che possa influenzare il suo sistema di gestione, i suoi servizi, i suoi prodotti, i suoi processi o le sue capacità.

Il non rispetto di tale obbligazione a fornire le suddette informazioni può portare al ritiro del Certificato. Inoltre, il Cliente è tenuto ad informare SGS di qualsiasi non conformità maggiore identificata durante audit interni effettuati dal cliente, i suoi partner o autorità pubbliche.

2.4.7 Il Cliente si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor incaricati dalla Società. Quest’ultima è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata

o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

## 2.5 TARIFFE E PAGAMENTI

2.5.1 Le tariffe comunicate al Cliente comprendono tutte le fasi del programma di verifica e l'emissione del certificato, nonché le attività periodiche di sorveglianza eseguite dalla Società per il mantenimento del certificato. Poiché le tariffe proposte sono quelle in vigore al momento della presentazione dell'offerta, la Società si riserva il diritto di revisionare tali tariffe durante il periodo di registrazione. La Società si riserva, inoltre, il diritto di revisionare le tariffe qualora le richieste dal Cliente risultino, in un secondo momento, non in linea con le informazioni fornite inizialmente, ovvero con quelle utilizzate al fine di ottenere un'offerta. Al Cliente verrà notificata ogni revisione tariffaria.

2.5.2 Oneri aggiuntivi saranno richiesti per attività non quotate inizialmente nonché per attività di verifica o sorveglianza necessarie a seguito dell'individuazione di non conformità, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la ripetizione di singole fasi o dell'intero programma di verifica, oppure per attività conseguenti al mancato rispetto delle regole e delle procedure di registrazione;
- b) attività aggiuntive conseguenti alla sospensione, ritiro e / o ripristino del certificato;
- c) ripetizione di attività di verifica dovute a modifiche al sistema di gestione o ai prodotti, processi o servizi; o obblighi giuridici di rendere documenti o testimonianze in relazione alle attività svolte dalla Società.

2.5.3 La Società si riserva il diritto di addebitare oneri aggiuntivi alle tariffe in vigore, in caso di richieste di servizi urgenti da parte del Cliente, annullamento o riprogrammazione dei servizi, ripetizione parziale o integrale del programma di verifica o delle attività di cui al presente regolamento. In particolare, il rinvio, su richiesta del Cliente, di attività già programmate e concordate che richiedano la presenza di personale della Società presso il Cliente, comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri aggiuntivi pari al 50% della tariffa contrattualmente prevista per l'attività stessa, qualora detta richiesta non pervenga alla Società per iscritto con almeno 15 gg. lavorativi di anticipo.

2.5.4 Una copia delle tariffe in vigore applicate dalla Società può essere resa disponibile su richiesta del Cliente.

2.5.5 Salvo diversamente indicato, tutte le tariffe non comprendono le spese di viaggio e soggiorno (che saranno addebitate al Cliente in accordo con la SGS Travel Expense Policy). Inoltre, tutte le tariffe e i costi aggiuntivi sono da intendersi IVA esclusa o escluse altre tasse simili applicabili nel paese di riferimento.

2.5.6 A seguito dell'emissione dell'audit report e / o Certificato, la Società emetterà una fattura al Cliente le cui modalità di pagamento sono previste nell'offerta della Società. Le fatture relative ad attività aggiuntive e / o successive alla certificazione verranno emesse al completamento delle attività stesse. Se non diversamente previsto nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di certificazione.

2.5.7 Qualunque utilizzo da parte del Cliente dell'audit report o del certificato o delle informazioni ivi contenute, è subordinato al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dal presente regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività e / o di sospendere o ritirare il certificato in caso di mancato pagamento delle fatture, anche di quelle relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate.

Parimenti, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di fatture relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate la Società avrà facoltà di sospendere o interrompere anche le ulteriori attività eventualmente in corso per tali altri contratti in essere e / o ritirare il relativo certificato.

2.5.8 Per il ritardato pagamento delle fatture, la Società avrà diritto al pagamento degli interessi di mora applicabili per legge. SGS si riserva la facoltà di eleggere, tra quelli competenti, il foro per il recupero dei crediti. Sono a carico del Cliente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

## 2.6 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

2.6.1 La Società conserverà nei propri archivi la documentazione relativa al programma di certificazione e

sorveglianza per il periodo richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

2.6.2 Alla scadenza del periodo di conservazione, la Società, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione, salvo diverse istruzioni da parte del Cliente. La Società si riserva il diritto di addebitare al Cliente i costi derivanti dall'esecuzione di tali eventuali istruzioni.

## 2.7 RAPPORTO E CERTIFICATO - PROPRIETÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

2.7.1 Qualsiasi documento compreso, ma non solo, qualsiasi rapporto o certificato fornito da SGS e il copyright contenuto in essi sono e rimangono di proprietà di SGS e il Cliente non deve modificare o riportare in modo parziale o errato il contenuto di tali documenti in alcun modo. Il Cliente ha il diritto di effettuare copie per uso interno. Sono disponibili su richiesta per scopi di comunicazione esterna duplicati di certificati.

## 2.8 COMUNICAZIONE

2.8.1 Il Cliente può promuovere l'ottenuta certificazione in accordo ai termini stabiliti nei Regolamenti che disciplinano l'uso del marchio di certificazione, come previsto dal Regolamento disponibile sul sito <https://www.ippr.it/>. Uso dei nomi o marchi per scopi pubblicitari non sono consentiti senza il consenso scritto di SGS e di IPPR.

## 2.9 CONFIDENZIALITÀ

2.9.1 Si considerano "informazioni confidenziali e riservate" le informazioni che una parte potrà acquisire dall'altra in occasione dell'esecuzione del Contratto salvo quelle: (i) che erano, dimostrabile da documenti scritti, in possesso della parte ricevente prima della rivelazione da parte della proprietaria dell'informazione; (ii) che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte della ricevente, di dominio pubblico mediante pubblicazione od altro; (iii) che la ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed autonomo diritto e non derivanti direttamente od indirettamente dalla proprietaria dell'informazione.

2.9.2 Salvo non sia richiesto da precisi obblighi di legge o da altri organi regolatori nessuna parte potrà utilizzare le informazioni confidenziali e riservati per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, né rivelarle ad altri senza la

preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, eccetto per i casi espressamente previsti in questo regolamento.

## 2.10 RECESSO

2.10.1 Salvo diverso accordo scritto, la durata del Contratto è quella prevista nell'offerta della Società (termine iniziale) ed è soggetta alle condizioni di recesso indicate in queste Condizioni Generali.

2.10.2 La società, in qualsiasi momento precedente all'emissione del Certificato, può esercitare il recesso qualora il Cliente risulti inadempiente a una qualsiasi delle sue obbligazioni, e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dall'avviso di notifica della Società.

2.10.3 Ciascuna parte potrà esercitare il recesso senza preavviso nel caso l'altra parte venga a trovarsi destinataria di dichiarazione di fallimento, o apertura di altra procedura concorsuale, concordato anche stragiudiziale, messa in liquidazione o cessazione dell'attività.

2.10.4 Nei casi in cui il Cliente trasferisca la sua attività ad altra Azienda, il trasferimento del certificato è soggetto al preventivo consenso scritto da parte della Società e potrà comportare, a sua discrezione, una verifica addizionale a titolo oneroso. Se accordato dalla Società, l'uso del certificato da parte della nuova Azienda sarà governato dal Contratto in essere.

## 2.11 FORZA MAGGIORE

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo (incluso, ma non limitato, a situazioni quali "atti di Dio", guerre, attività terroristiche, impossibilità ad ottenere licenze o registrazioni, malattie o dimissioni di personale o l'impossibilità di adempiere del cliente le proprie obbligazioni contrattuali) alla Società sia impedita l'esecuzione od il completamento del servizio oggetto del contratto, il Cliente pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- b) i compensi maturati per la porzione di servizio effettivamente reso;

La Società sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

## 2.12 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E INDENNIZZI

2.12.1 La Società si impegna a eseguire i servizi con cura e diligenza e si riterrà responsabile solamente in caso di colpa grave.

2.12.2 Nulla nelle presenti condizioni esclude o limita la responsabilità della Società nei confronti del Cliente per morte, infortunio, frode o altro evento dipeso da colpa grave della Società.

2.12.3 Ferma la superiore previsione la responsabilità della Società, relativamente ad ogni reclamo per perdite, danni o spese di qualunque natura o comunque sorgenti, sarà in ogni caso e nel suo complesso limitata all'importo del corrispettivo contrattualmente previsto per il servizio (IVA esclusa).

2.12.4 Ferma la superiore previsione la Società non assume alcuna responsabilità per perdite, danni o spese di qualunque natura per cui non sia stata intrapresa iniziativa legale da parte del cliente entro un anno dalla data di esecuzione del servizio della Società o per parziale inadempimento se non pervenuto entro un anno dalla data nella quale il servizio avrebbe dovuto essere completato.

2.12.5 Ferma la superiore previsione la Società non assume alcuna responsabilità verso il Cliente o terzi:

(a) per perdita, danni o spese per non rispetto da parte del Cliente delle sue obbligazioni, qualunque azione sia o non sia intrapresa sulla base dei Rapporti o dei Certificati né per qualsivoglia risultato inesatto che possa essere generato da informazioni poco chiare, erronee, incomplete, fuorvianti o false fornite alla Società.

(b) per danni indiretti e / o consequenziali, incluso il lucro cessante, limitazione dei profitti, perdita di produzione, costi relativi all'interruzione della produzione/servizio, perdita del commercio, perdita dell'occasione, perdita di avviamento e costo del ritiro di prodotti dal mercato, costi o spese sostenuti per mitigare la perdita o il danno derivanti dalle rivendicazioni di terze parti (inclusi, senza limitazioni, azioni di responsabilità per prodotti) che possono essere subiti dal Cliente; e

(c) qualsiasi perdita o danno indiretto e / o consequenziale di qualsiasi tipo (rientranti o meno nei tipi di perdita o danno individuati al precedente punto b).

2.12.6 Salvo che nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Società, il Cliente si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevare la Società ed i suoi dipendenti, ausiliari, agenti e / o subcontraenti avverso qualunque reclamo (reale o minacciato) mosso da terzi per perdite,

danni o spese di qualunque natura, incluse quelle legali, e comunque sorgenti in relazione all'esecuzione, anche parziale o alla non esecuzione, di qualunque servizio.

2.12.7 Ciascuna parte dovrà sottoscrivere le opportune coperture assicurative a copertura delle proprie aree di responsabilità.

## 2.13 MISCELLANEA

2.13.1 Qualora una o più delle presenti condizioni generali sia in qualche modo illegittima od inapplicabile, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti condizioni non verrà diminuita o lesa in modo alcuno.

2.13.2 Durante il corso della prestazione dei servizi e per un periodo di un anno dalla conclusione di essi, il Cliente si impegna, sia direttamente che indirettamente, a non istigare e / o ad incoraggiare i dipendenti della Società a lasciare l'impiego presso questa, né a fare offerte in tal senso.

2.13.3 L'uso del nome della Società o di marchi registrati per informazioni pubblicitarie non è permesso senza la previa autorizzazione scritta della Società.

2.13.4 Salvo quanto espressamente previsto nel presente documento, il Cliente non può cedere o trasferire i suoi diritti senza il consenso scritto di SGS.

2.13.5 Nessuna delle parti può cedere il contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte, tale consenso non dev'essere irragionevolmente negato. Qualsiasi cessione non potrà sollevare la Cedente da qualsiasi responsabilità o obbligo derivante dal Contratto.

2.13.6 La Parte che da un preavviso secondo le presenti Condizioni Generali deve farlo per iscritto consegnando la relativa comunicazione a mano o inviandola tramite posta, anche certificata, o facsimile all'indirizzo dell'altra Parte come indicato nella Richiesta d'Offerta.

2.13.7 Le Parti riconoscono che SGS fornisce i Servizi al Cliente come organismo indipendente e che il Contratto non crea alcun rapporto di collaborazione, agenzia, impiego o contratto fiduciario tra SGS e il Cliente.

2.13.8 Anche qualora SGS non richieda al Cliente l'esecuzione di uno dei suoi obblighi ai sensi delle presenti Condizioni Generali o del Contratto questo non costituirà una rinuncia al suo diritto di esigere l'esecuzione di tale o qualsiasi altra obbligazione.

## 2.14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alla prestazione dei servizi sarà regolata dalla legge italiana, con l'esclusione di ogni norma relativa al conflitto di legge, la giurisdizione sarà del giudice italiano e competente esclusivamente il Tribunale di Milano.

L'ORGANISMO SI RISERVA LA FACOLTA' DI INTEGRARE, ELIMINARE O MODIFICARE LE PREVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SENZA PREVENTIVO COINVOLGIMENTO DEL CLIENTE, ANCHE DOPO L'INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO.

SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TUTTI SERVIZI SONO RESI IN ACCORDO AL PRESENTE REGOLAMENTO DA CONSIDERARSI PREVALENTE SU ALTRE DISPOSIZIONI RIPORTATE IN QUALSIVOGLIA ALTRO DOCUMENTO.

Tabella n° 1

<b>N° famiglie</b>	<b>Campionamento</b>	<b>Giorni</b>
1 famiglia di prodotti	tra 2 e 3 campionamenti	0,5
2 famiglie di prodotti	tra 4 e 5 campionamenti	1
3 famiglie di prodotti	tra 6 e 9 campionamenti	1,5
4 famiglie di prodotti	tra 8 e 12 campionamenti	2